


# NORMATIVA



## LA TUTELA LEGALE DEL SOFTWARE

Testo integrale commentato del Decreto Legislativo N° 518  
che recepisce la Direttiva CEE 91/250

Con il primo di gennaio anche il nostro paese ha una definitiva e chiara legge a tutela del software. Infatti il DPR n. 518 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31.12.1992 ha di fatto recepito la Direttiva CEE 91/250 in materia di tutela giuridica del software introducendo una serie di fondamentali modifiche all'esistente Legge sul Diritto d'Autore, la n. 633 del 1941. Con la nuova normativa, che sancisce la definitiva tutela del software sotto il profilo del diritto d'autore, è stato recepito nel nostro ordinamento non solo un orientamento comune a livello internazionale, ma anche l'orientamento della magistratura italiana che ha ripetutamente affermato l'applicabilità del diritto d'autore al software.

D'altra parte, già negli USA era prevalsa questa linea dottrinale (Copyright Approach) che aveva portato nel 1980 al Computer Software Protection Act che emendava il Copyright Act del 1976. Tutto ciò nella convinzione che il software dovesse disporre di una tutela in base alla Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata anche dall'Italia nel 1978.

La Direttiva CEE 91/250, prendendo atto dello sviluppo del settore del software come comparto strategico, nasceva proprio con l'obiettivo di dare agli Stati membri delle linee guida molto chiare su come proteggere i programmi per elaboratore a livello di legislazioni nazionali.

La Comunità Europea stabiliva come termine di adeguamento per gli Stati membri il 31 dicembre 1992. L'Italia, dove il fenomeno pirateria causa ogni anno un mancato fatturato intorno ai 400 miliardi per i legittimi produttori di software pacchettizzato e circa 300 miliardi per il canale distributivo, viene a disporre, con la normativa recentemente approvata,

dello strumento più efficace nella lotta a questo dilagante fenomeno.

E' stato infatti calcolato che l'installato di programmi originali nell'area MS-DOS sia meno del 20% per scendere ancora di più nell'area MAC, dove abbiamo un 11% di software originale. Non dimentichiamoci che questo, oltre a danneggiare in modo significativo l'industria del settore, causa un danno notevole allo Stato poiché ogni copia illegalmente duplicata e contraffatta e rivenduta o utilizzata implica un illecito fiscale (IVA evasa). Inoltre i danni all'industria italiana del software sono incalcolabili: questa è infatti di dimensioni limitate, almeno nel settore del software pacchettizzato (mentre è significativo lo sviluppo di software gestionale e fiscale, peraltro soggetto a sua volta alla pirateria).

Vale la pena di citare uno dei paragrafi introduttivi della Direttiva CEE, che bene sintetizza la posizione del legislatore (dunque anche di quello italiano): «Considerando che per creare programmi per elaboratore è necessario investire considerevoli risorse umane, tecniche, finanziarie, mentre è possibile copiarli a costo minimo, rispetto a quello necessario a crearli autonomamente».

Le modifiche introdotte alla Legge sul Diritto d'Autore sono importanti perché riconoscono il software come opera dell'ingegno e quindi proteggibile nell'ambito del copyright, ma soprattutto perché introducono una serie di pene e di sanzioni severe. Copiare software è un reato perseguibile sia civilmente che penalmente. Il software è da considerarsi quindi un bene come un altro, come un libro, come un'automobile, come una sedia, e copiarlo equivale ad un vero e proprio furto.

## DECRETO LEGISLATIVO

29 dicembre 1992, n. 518

**Attuazione della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 7 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 91/250/CEE del Consiglio del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore;

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, di concerto con i ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

## Art. 1.

1. All'art. 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente comma:

“Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399”.

## Art. 2.

Dopo il n. 7) dell'art. 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente numero:

“8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso”.

## Art. 3.

1. Dopo l'art. 12 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

“Art. 12-bis. - Salvo patto contrario, qualora un programma per elaboratore sia creato dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dal suo datore di lavoro, questi è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica del program-

Il decreto legislativo recepisce la Direttiva CEE introducendo le modifiche necessarie alla Legge sul Diritto d'Autore. Importante: tale decreto è in vigore dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, quindi dal 15/1/1993.

La Legge sul Diritto d'Autore (d'ora in avanti D.A.) del 1941 tutela, come disposto dall'art. 1 della stessa, “*le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro, ed alla cinematografia*”. Con questo decreto viene sancito che essa copre anche il software. Un interessante risvolto della protezione delle opere dell'ingegno mediante il D.A. è che la protezione stessa non ha solo una valenza negativa in quanto “divieto” a terzi. Anzi, grazie a questa protezione, nasce un vero incentivo per privati e aziende a utilizzare l'ingegno umano per creare innovazione tecnologica e renderla disponibile. L'esistenza della protezione legale è quindi una condizione essenziale per lo sviluppo di un'industria locale del software.

La Convenzione di Berna del 1886, che ha avuto tra i promotori nientemeno che Victor Hugo, ha definito il quadro giuridico per quasi tutte le legislazioni nazionali in materia di D.A. sviluppate successivamente.

In base al diritto d'autore sono protette la forma e le modalità espressive delle idee che stanno alla base del software, non le idee in quanto tali. Questo significa, ad esempio, che si può avere l'idea di sviluppare un'interfaccia a finestre ma non si può impedire ad altri, sempreché tali idee non siano altrimenti protette (ad esempio da brevetto) di creare interfacce a finestre per i propri programmi, purché vengano mantenuti sufficienti elementi di distinzione e le procedure operative (i programmi) siano differenti.

Questi è ovviamente il datore di lavoro. Si potrebbe pensare di estendere questo concetto, ma non è scontato, anche a rapporti di lavoro non-dipendente, cioè al “committente”; in ogni caso è necessario essere il più precisi possibile nella redazione dei contratti di lavoro e consulenza.

ma creato”.

#### Art. 4.

1. Dopo l'art. 27 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

“Art. 27-bis. - La durata dei diritti di utilizzazione economica del programma per elaboratore prevista dalle disposizioni della presente Sezione si computa, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento considerato dalla norma”.

#### Art. 5.

1. Dopo la sezione V del capo IV del titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunta la seguente sezione:

#### “Sezione VI - PROGRAMMI PER ELABORATORI

Art. 64-bis. - 1. Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-ter e 64-quater, i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:

a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti;

b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma;

c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella Comunità Economica Europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso.

Art. 64-ter. - 1. Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti le attività indicate nell'art. 64-bis, lettere a) e b), allorché tali attività sono necessarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori.

2. Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore

Come stabilito dall'art. 25 della legge sul D.A., “I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del cinquantesimo anno dopo la sua morte.” Nel caso di opere collettive o anonime cinquanta anni dalla prima pubblicazione.

In sintesi, i diritti esclusivi comprendono il diritto alla:

- riproduzione in senso lato, ovvero “copia”;
- traduzione;
- modificazione in senso lato (quindi anche adattamento, trasformazione);
- distribuzione in qualsiasi forma, compresa la locazione.

Come si può notare, il decreto caratterizza in grande dettaglio le cosiddette “attività riservate” (come pure le “deroghe” nel seguito), grazie all'ottimo lavoro di ricerca sviluppato in sede CEE per la stesura della Direttiva.

La riproduzione (art. 64 bis lett. A) e la traduzione o modifica (art. 64 bis lett. B) sono consentite a soggetti diversi dal titolare del copyright solo esclusivamente ai fini che seguono:

- utilizzo del programma in conformità con le istruzioni del produttore;
- la cosiddetta copia di backup, a meno che il programma sia dotato di dispositivi di protezione che impediscono di effettuare la copia;
- il cosiddetto “reverse engineering”, ma limitatamente (vedi oltre l'art. 64 Quater).

di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l'uso.

3. Chi ha diritto di usare una copia del programma per elaboratore può, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee e i principi su cui è basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire. Gli accordi contrattuali conclusi in violazione del presente comma sono nulli.

Art. 64-*quater*. - 1. L'autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta qualora la riproduzione del codice del programma per elaboratore e la traduzione della sua forma ai sensi dell'art. 64-*bis*, lettere *a)* e *b)*, compiute al fine di modificare la forma del codice, siano indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità con altri programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

*a)* le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una copia del programma oppure, per loro conto, da chi è autorizzato a tal fine;

*b)* le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità non siano già facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati alla lettera *a)*;

*c)* le predette attività siano limitate alle parti del programma originale per conseguire l'interoperabilità.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 **non consentono** che le informazioni ottenute in virtù della loro applicazione:

*a)* siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell'interoperabilità del programma stesso creato autonomamente;

*b)* siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire l'interoperabilità del programma creato autonomamente;

*c)* siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra attività che violi il diritto di autore.

3. Gli accordi contrattuali conclusi in violazione dei commi 1 e 2 sono nulli.

4. Conformemente alla Convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate in

Non è possibile limitare contrattualmente questi diritti: la relativa disposizione contrattuale sarebbe nulla.

La decompilazione, o "*reverse engineering*", a seguito di un lungo dibattito in sede CEE, è consentita solo allo scopo di ottenere le informazioni indispensabili per far sì che un programma, creato autonomamente, "*collabori*", cioè "*inter-operi*" con quello oggetto di indagine.

Anche la CEE, nonostante le polemiche, ha riconosciuto che consentire il "*reverse engineering*" per migliorare l'interoperabilità dei programmi è positivo nell'interesse collettivo, ancora una volta per favorire lo sviluppo tecnologico. L'altra faccia della medaglia è il rischio di favorire il plagio. Pertanto, il diritto alla decompilazione a questi limitati fini resta un'eccezione al generale divieto di riproduzione dei codici del programma tanto che la legge si preoccupa di chiarire che questo diritto può essere esercitato solo da certi soggetti e nei limiti strettamente necessari alla realizzazione dell'interoperabilità del programma creato autonomamente. Oltre a tali condizioni il paragrafo 2 indica ulteriori specifici divieti piuttosto ovvi.

modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio agli interessi legittimi del titolare dei diritti o sia in conflitto con il normale sfruttamento del programma".

#### Art. 6.

1. All'art. 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti integrazioni:

a) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

"Alla Società italiana degli autori ed editori è affidata altresì, la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi".

b) Dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

"I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando i mezzi e strumenti informatici".

#### Art. 7.

1. Dopo il secondo comma dell'art. 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

"Per i programmi per elaboratore la registrazione è facoltativa ed onerosa".

#### Art. 8.

1. All'art. 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le disposizioni di questa Sezione si applicano anche a chi mette in circolazione in qualsiasi modo, o detiene per scopi commerciali copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'esclusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore".

#### Art. 9.

1. Al primo comma dell'art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono premesse le seguenti parole: "Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis".

#### Art. 10.

1. Dopo l'art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

"Art. 171-bis. - 1 Chiunque abusivamente duplica a fini di lucro, programmi per elaboratore, o, ai medesimi fini e sapendo o avendo motivo di sapere che si tratta di copie non autorizzate, importa, distribuisce, vende detiene a scopo commerciale, o concede in locazione i medesi-

A mo' di conclusione di questo delicato argomento, come già espresso in maniera chiara dalla Direttiva CEE conformemente alla Convenzione di Berna, le disposizioni precedenti non possono essere interpretate in modo da recare pregiudizio agli interessi legittimi del titolare del diritto.

Per un autore, privato o azienda, può essere utile registrare il proprio prodotto software presso la SIAE ai fini dell'inversione dell'onere della prova, cioè per poter dimostrare la titolarità del diritto. Si presume che chi abbia registrato il programma sia l'effettivo creatore dell'opera.

Resta inteso che la registrazione SIAE non è obbligatoria, e avrà un costo per l'autore (vedi art. 12).

Si entra qui nel merito delle difese e sanzioni giudiziarie. In particolare, l'articolo 161 della legge sul D.A. è fondamentale e qui lo trascriviamo per esteso, almeno per il primo comma, in quanto parte complementare del nuovo comma qui descritto. "art. 161": Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti [n.d.r.: rimozione, distruzione delle copie abusive e conseguente risarcimento del danno], può essere ordinata dall'autorità giudiziaria la descrizione, l'accertamento, la perizia od anche il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione". Si è stabilita in Italia una giurisprudenza consolidata in base alla quale il provvedimento descrittivo, quale ad esempio l'ispezione presso un'azienda sospettata di duplicazione non autorizzata viene concessa dal pretore "in audita altera parte", in due parole: a sorpresa.

E' quindi vietato lo spaccio di programmi che permettono di "sprottegere" un software.

Cioè tutta quella parte non specificatamente dedicata al software: come per il comma 1 dopo l'art. 161, l'aggiunta non pregiudica la validità di quanto stabilito dalla legge del 1941, che, anzi, a maggior ragione a questo punto può essere usato dal giudice, a coprire gli episodi di pirateria del software non rientranti fra quanto previsto dall'art. 171 bis.

Un'osservazione che può essere utile per chiarire chi sono i soggetti perseguibili legalmente: certamente i privati cittadini, ma anche aziende nella persona del/dei legali rappresentanti. La copia illegale in ambito aziendale non implica quindi solo la responsabilità del singolo dipendente, ma anche dell'intera azienda.

Ricordiamo inoltre che, grazie alla nuova legge, sono perseguibili con chiarezza e rapidità, in seguito a semplice denuncia, non solo i casi eclatanti, in cui sono nel mirino le grandi aziende, ma anche i casi isolati, i collezionisti, gli "hacker".

Si noti che rientrano in questo caso ("fini di lucro"), casi tipici come:

- un rivenditore che facilita la vendita di un personal computer regalando software duplicato abusivamente, su dischetti o installato su disco fisso;
- un'azienda o un professionista che utilizzano software duplicato abusivamente per risparmiare sui costi di approvvigionamento di software per la propria attività.

[segue]

mi programmi, è soggetto alla pena della reclusione da tre mesi a tre anni e della multa da L. 500.000 a L. 6.000.000. Si applica la stessa pena se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore. La pena non è inferiore nel minimo a sei mesi di reclusione e la multa a L. 1.000.000 se il fatto è di rilevante gravità ovvero se il programma oggetto dell'abusiva duplicazione, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o locazione sia stato precedentemente distribuito, venduto o concesso in locazione su **supporti contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori** ai sensi della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369.

2. La condanna per i reati previsti al comma 1 comporta la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani e in uno o più periodici specializzati".

#### Art. 11.

1. Dopo l'art. 199 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

“Art. 199-bis. - 1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai programmi creati prima della sua entrata in vigore, fatti salvi gli eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente a tale data”.

#### Art. 12.

1. Con decreto del **Presidente del Consiglio dei Ministri** da emanarsi, sentita la Società italiana degli autori ed editori, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno determinate le caratteristiche del registro, le modalità di registrazione di cui agli articoli 6 e 7 e le relative tariffe.

Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1992

#### SCALFARO

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri  
 COSTA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali  
 COLOMBO, Ministro per gli affari esteri  
 MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia  
 BARUCCI, Ministro del Tesoro

Visto, il Guardasigilli MARTELLI

Ma attenzione: grazie al fatto che il software è comunque inquadrato nella normativa a protezione del D.A. (art. 9), sono violazioni anche comportamenti decisamente non a scopo di lucro quali:

- regalare software duplicato abusivamente ad un amico;
- scambiare gratuitamente software con terzi, come spesso viene offerto in settimanali di annunci gratuiti;
- distribuire software duplicato abusivamente (o anche acquisito legalmente!) gratuitamente con mezzi telematici ("Bulletin Board").

Il fatto che il software sia registrato SIAE costituisce un'aggravante, cioè le sanzioni applicate sono più pesanti.

La Presidenza del Consiglio, d'accordo con la SIAE, emanerà entro il 30/6/93 le istruzioni e le tariffe con cui sarà possibile avvalersi l'art. 6.

Senza altro questa nuova legge è un punto di partenza e non di arrivo: sia i produttori di software sia lo Stato tramite le forze di polizia sono impegnati a migliorare drasticamente la situazione italiana, visto che la pirateria uccide gli investimenti nello sviluppo tecnologico e, per citare ancora una volta la CEE, «... che i programmi per elaboratore hanno un ruolo sempre più importante in una vasta gamma di industrie e che, di conseguenza, si può affermare che la tecnologia dei programmi per elaboratore riveste una fondamentale importanza per lo sviluppo industriale della Comunità».

E' però di importanza capitale che gli stessi utenti di computer si rendano conto che acquistare software originale e non copiato in ultima analisi si risolve in un beneficio per loro stessi: a parte l'evitare le sanzioni, la disponibilità di nuove e più potenti versioni sviluppate per loro dai produttori.

E' meglio prevenire che reprimere. Per un'azienda utilizzatrice di software, in primo luogo occorrerebbe pianificare correttamente i fabbisogni e i relativi acquisti di software, con budget realistici e procedure di acquisto e distribuzione snelle. Per evitare di esporre l'azienda alle situazioni di grave rischio evidenziate dalla nuova normativa, servono poi precise precauzioni e azioni preventive interne.

Questo significa anzitutto "responsabilizzare" i dipendenti nei confronti dell'utilizzo di software. In poche parole definire delle norme interne e sviluppare delle procedure di controllo affinché si eviti l'utilizzo di copie non autorizzate di programmi. A questo fine vanno riunite e verificate le registrazioni di acquisto e gli accordi di licenza d'uso. In seguito, con appositi programmi, vanno controllati i personal computer e inventariati i dischetti originali presenti controllando il tutto con le licenze in possesso dell'azienda.

Creando un registro del software presente è possibile ridurre notevolmente il rischio che programmi non autorizzati vengano utilizzati dai dipendenti. Circolari interne possono essere inviate a tutti i dipendenti in modo da metterli al corrente della normativa e della strategia aziendale nei confronti del Diritto d'Autore.

A questo scopo BSA e ASSOFT hanno realizzato una Guida per Dirigenti che contiene, oltre ad una serie di consigli su come attivare un'opera di prevenzione e controllo, anche facsimili di circolari e codici interni relativi alla tutela del software e un semplice programma di verifica dei dischi fissi.

Nel caso in cui sia veramente difficile uscire da una situazione confusa e ristrutturare le proprie politiche aziendali in materia di software, magari con investimenti rilevanti, è sempre possibile rivolgersi a Consulenti informatici, Auditor specializzati, e infine alle stesse aziende produttrici di software le quali dispongono di accordi di licenza in grado di soddisfare le esigenze più complesse.